

Regolamento degli studi del CAS INSURANCE MANAGER dal 27.04.2022

Articolo 1 Oggetto

¹ Questo regolamento disciplina le procedure amministrative e le procedure di verifica e di valutazione relative al conferimento del CAS INSURANCE MANAGER conformemente all'accordo di collaborazione tra l'Università della Svizzera italiana e il Centro Studi Villa Negroni (CSVN) del 14.03.2022.

Articolo 2 Direzione del programma

¹ La direzione e la sorveglianza del programma di studi sono affidate al Consiglio di direzione conformemente agli articoli 2 e 3 dell'accordo di collaborazione.

² L'elaborazione del piano degli studi e la gestione del programma sono affidati alla Direzione collegiale della formazione conformemente all'articolo 2 e 4 dell'accordo di collaborazione.

Articolo 3 Condizioni d'ammissione

¹ Possono essere ammessi agli studi finalizzati all'ottenimento della certificazione coloro i quali:

- a) sono titolari di una licenza, di un Bachelor o di un Master conseguito presso un'Università svizzera o di un diploma, di un Bachelor o di un Master conseguito presso una scuola universitaria professionale svizzera, o di un titolo straniero ritenuto equivalente.

² Possono ugualmente essere ammessi coloro i quali:

- a) sono titolari di un diploma professionale riconosciuto in ambito assicurativo, e
- b) vantano un'esperienza professionale di almeno cinque (5) anni nel settore dei servizi assicurativi o in attività affini.

³ I candidati che non possiedono i requisiti sopraindicati possono essere ammessi su dossier, previa decisione del Consiglio di direzione.

Articolo 4 Iscrizioni

¹ Le pratiche di iscrizione per l'ammissione sono assunte dal CSVN.

² I candidati ammessi sono iscritti all'USI. Essi usufruiscono dei servizi previsti per gli iscritti dell'USI rispettivamente del CSVN.

Articolo 5 Durata degli studi

¹ Le lezioni sono definite nel piano di studi. Sono organizzate sotto forma di corsi (moduli) con una durata complessiva di 104 ore d'insegnamento, corrispondenti all'acquisizione di un numero di 10 crediti ECTS.

² Le lezioni sono previste unicamente in aula e non è ammessa la registrazione. In presenza di restrizioni alla didattica imposte da eventi esterni gravi, le lezioni di alcuni moduli potrebbero essere convertite in formato streaming online.

Articolo 6 Piano di studi

- ¹ Il piano di studi viene elaborato dai Direttori e ratificato dal Consiglio di direzione.
- ² Il piano di studi indica la durata del ciclo di studi, la lista dei corsi (moduli), il numero di ore d'insegnamento, descrive il metodo di valutazione e attribuisce il numero di crediti ECTS.

Articolo 7 Controllo delle conoscenze

- ¹ Le conoscenze acquisite durante la formazione sono oggetto di esame. Le modalità per lo svolgimento di questo esame sono indicate nel piano di studi. L'esame è valutato con la menzione «esame superato» o «insufficiente».
- ² In caso di valutazione insufficiente, il corsista è ammesso a una seconda e ultima sessione d'esame. In caso di mancato superamento della seconda sessione dell'esame, il partecipante dovrà frequentare nuovamente l'intero percorso formativo per ottenere il certificato.
- ³ Ogni frode o plagio, così come ogni tentativo di frode o plagio debitamente accertata, corrisponde al non superamento dell'esame.

Articolo 8 Ottenimento del Certificato

- ¹ Il Certificato viene assegnato ai corsisti che hanno superato con successo l'esame finale.
- ² Il Certificato viene rilasciato dall'USI congiuntamente con il CSVN.

Articolo 9 Attestati

- ¹ Gli interessati possono iscriversi a uno o più moduli, senza la necessità di adempiere alle condizioni d'ammissione riportate all'art. 3 del presente regolamento. A tali partecipanti verranno fatturate le quote dovute per i corsi seguiti.
- ² I partecipanti che frequentano singoli moduli non sono ammessi all'esame finale per valutare le conoscenze acquisite. Al termine dei moduli verrà rilasciato unicamente un'attestato di partecipazione CSVN.

Articolo 10 Opposizioni

- ¹ I provvedimenti individuali presi in applicazione del presente regolamento possono essere oggetto di un'opposizione motivata. La procedura di opposizione è disciplinata dal [Regolamento degli Studi della Facoltà di Scienze Economiche dell'Università \(Art. 42\)](#).
- ² Una decisione relativa all'opposizione può essere oggetto di ricorso all'Autorità competente nelle forme e nei modi fissati dal medesimo regolamento.

Articolo 11 Entrata in vigore

- ¹ Il presente regolamento entra in vigore dal 26.06.2023
- ² Esso è oggetto di revisione annuale.